Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2025/1015

27.5.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1015 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2025

recante misure temporanee di emergenza per la Spagna che derogano a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione per risolvere problemi specifici del settore ortofrutticolo causati da gravi eventi meteorologici avversi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A causa di gravi eventi meteorologici avversi verificatisi nella regione di Valencia in Spagna nei mesi di ottobre e novembre 2024, la produzione di frutta e verdura, il potenziale produttivo e le infrastrutture delle organizzazioni di produttori sono stati fortemente danneggiati; ciò ha provocato perdite enormi in relazione al raccolto 2024 e rischia anche di avere ripercussioni negative sul settore negli anni a venire. Una depressione isolata ad alta quota ha provocato un'inondazione catastrofica improvvisa e piogge torrenziali, colpendo gravemente e in alcuni casi distruggendo i frutteti situati in questa regione. Le perdite stimate derivanti dai danni al raccolto 2024 causati dall'inondazione catastrofica improvvisa e dalle piogge torrenziali ammontano a 644,6 milioni di EUR. Alcuni prodotti subiscono danni particolarmente elevati: ad esempio, le perdite stimate nei settori delle mandorle e delle nocciole ammontano a 49,3 milioni di EUR, con perdite di produzione previste superiori al 30 % per le mandorle e addirittura al 50 % per le nocciole nel 2024. Inoltre, le conseguenze negative per le zone più colpite si estendono oltre la produzione di quest'anno, poiché includono danni agli alberi da frutto e alle strutture permanenti, nonché la distruzione di macchinari, terrazze e sistemi di irrigazione. Questi danni peseranno sulla futura capacità produttiva di tali zone.

(2) Molti dei produttori ortofrutticoli fortemente colpiti dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 sono membri di organizzazioni di produttori riconosciute che attuano programmi operativi. Da ottobre 2024 queste organizzazioni di produttori e i loro soci produttori incontrano difficoltà a rispettare gli impegni ancora da liquidare per i programmi del 2024 e ad assumersi gli obblighi previsti dai programmi per il 2025. Di conseguenza, alcune delle azioni e misure approvate potrebbero non essere attuate e una parte dei fondi di esercizio potrebbe pertanto non essere spesa, mentre le azioni e le misure adottate dalle organizzazioni di produttori per gestire la situazione di crisi potrebbero rimanere non ammissibili al finanziamento dell'Unione. In tale contesto è necessario adottare misure urgenti per affrontare la situazione consentendo una certa flessibilità nell'attuazione dei programmi operativi che continuano a funzionare alle condizioni applicabili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]). Tale flessibilità consentirebbe alle organizzazioni di produttori di spendere le proprie risorse nell'ambito dei fondi di esercizio per azioni e misure specificamente mirate e di riorientare efficacemente il finanziamento dell'Unione nell'ambito di tali fondi derogando solo nella misura strettamente necessaria alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj).

(3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel quadro dei programmi operativi approvati, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono attuare misure di prevenzione e gestione delle crisi nel settore ortofrutticolo. Tali misure sono destinate ad accrescere la loro resilienza in tali situazioni e a contribuire alla gestione delle crisi. Tuttavia, a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, dello stesso regolamento, tali misure di prevenzione e gestione delle crisi devono totalizzare al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo al fine di evitare una spesa eccessiva di fondi disponibili a titolo dei programmi operativi per finanziare esclusivamente misure di gestione delle crisi. Tuttavia, date le severe conseguenze dei gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 e l'elevato livello di distruzione da essi provocato nel settore ortofrutticolo, è necessario prevedere una maggiore flessibilità per le organizzazioni di produttori colpite e consentire loro di concentrare le risorse disponibili a titolo dei programmi operativi su misure di gestione delle crisi che affrontino le conseguenze di tali eventi. Pertanto, la norma di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del suddetto regolamento non dovrebbe applicarsi ai programmi operativi pagati o attuati nel 2025.

(4) Inoltre, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute devono poter riorientare risorse nell'ambito dei rispettivi fondi di esercizio, compreso l'aiuto finanziario dell'Unione, verso le azioni e le misure necessarie per far fronte alle conseguenze dei gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024. Per garantire che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute siano in grado di fare questo, è necessario, fatto salvo l'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013, aumentare nel 2024 e 2025 il limite dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, di tale regolamento portandolo dal 50 % al 70 % della spesa effettivamente sostenuta.

(5) Inoltre, a causa dei gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute nel settore ortofrutticolo hanno incontrato difficoltà eccezionali nella pianificazione, nella gestione e nell'attuazione dei programmi operativi nelle zone colpite. Ciò può comportare ritardi nell'attuazione di tali programmi operativi e, di conseguenza, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori potrebbero non riuscire a rispettare gli obblighi stabiliti per tali programmi nel regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione ([3]), che continuano ad applicarsi ai programmi operativi attuati alle condizioni applicabili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 e all'articolo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione ([4]). In considerazione dell'eccezionalità dei gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024, è necessario alleviare tali difficoltà derogando ad alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/891.

(6) Risentendo fortemente delle interruzioni e perturbazioni dovute agli eventi meteorologici avversi, le organizzazioni di produttori incontrano difficoltà finanziarie e problemi di liquidità a causa della riduzione o distruzione della produzione. La situazione si ripercuote direttamente sulla loro stabilità finanziaria e sulla capacità di attuare i programmi operativi non soltanto nel 2024, ma anche negli anni successivi, per i quali l'aiuto finanziario dell'Unione è calcolato sulla base del valore della produzione commercializzata nel 2024. Influisce parimenti sulla capacità delle organizzazioni di produttori di varare misure ed azioni mirate per parare gli effetti dei gravi eventi meteorologici avversi. Inoltre, la riduzione del valore della produzione commercializzata causata dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 ostacola la continuità e la sostenibilità economica future dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo.

([3]) Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj).

([4]) Regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione, del 17 ottobre 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2528/oj).

(7) Per far fronte alle conseguenze dei gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 e al loro impatto sul valore dei prodotti venduti, nel 2025 le organizzazioni di produttori dovrebbero essere esentate dalle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 relative all'obbligo che il valore economico dei prodotti venduti da produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori né di un'associazione di organizzazioni di produttori sia inferiore al valore della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori.

(8) Le perdite di valore della produzione ortofrutticola commercializzata causate dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 tendono a ripercuotersi pesantemente sull'importo dell'aiuto dell'Unione che le organizzazioni di produttori riceveranno l'anno successivo, poiché per ciascuna di esse tale importo è calcolato in percentuale del valore della produzione commercializzata. Qualora i gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 abbiano determinato perdite ingenti di valore della produzione commercializzata, le organizzazioni di produttori rischiano di perdere il riconoscimento, in quanto uno dei criteri per goderne è raggiungere un determinato valore minimo della produzione commercializzata stabilito a livello nazionale. In questa ipotesi viene messa a repentaglio la stabilità a lungo termine delle organizzazioni di produttori. Pertanto, se nel corso del 2024 o del 2025 un prodotto si è deprezzato di almeno il 35 % a causa dei gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 e per motivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, è opportuno fissare il valore della produzione commercializzata nel 2025 al 100 % del valore della produzione commercializzata nella media dei cinque periodi di riferimento di 12 mesi precedenti, escludendo i valori più bassi e più elevati. Per le organizzazioni di produttori colpite dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024, infatti, la percentuale del 65 % del valore della produzione commercializzata nel periodo precedente, prevista all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, non è sufficiente ad assicurare stabilità economica e finanziaria data l'entità del deprezzamento della produzione commercializzata.

(9) Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori colpite dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 dovrebbero essere esentate dall'obbligo di rispettare le percentuali massime del fondo di esercizio da spendere per qualsiasi singola misura o tipo di azione, secondo quanto disposto nella strategia nazionale definita dalla Spagna a norma dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2017/891. Tale deroga mira a garantire una maggiore flessibilità alle organizzazioni di produttori interessate, consentendo loro di riorientare le risorse disponibili nell'ambito del fondo di esercizio verso le misure ritenute più efficaci per far fronte alle conseguenze di tali gravi eventi meteorologici avversi.

(10) Nel 2025, la Spagna e le organizzazioni di produttori interessate dovrebbero essere altresì esentate dagli obblighi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891, in relazione alla presentazione e all'approvazione di modifiche dei programmi operativi.

(11) Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori colpite dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 dovrebbero inoltre poter modificare nel 2025 i loro programmi operativi al fine di aumentare o diminuire l'importo del fondo di esercizio senza previa autorizzazione dello Stato membro e oltre la percentuale massima di cui all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2017/891 o qualsiasi altra percentuale fissata dallo Stato membro. Ciò consentirebbe alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori di adeguare i fondi di esercizio inizialmente previsti nel modo più efficiente possibile in funzione delle loro reali esigenze.

(12) In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/891, se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori cessa di attuare il proprio programma operativo prima della fine della sua durata, nessun ulteriore pagamento è effettuato a tale organizzazione o associazione per le azioni attuate dopo la data di cessazione del programma operativo in questione. Nell'interesse della stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori, nel 2025 è opportuno astenersi dal recuperare l'aiuto erogato per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma operativo, sempre che l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori dimostri all'autorità competente dello Stato membro che il programma operativo è cessato per motivi connessi ai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024, non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo.

(13) Nell'interesse della stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori, è opportuno astenersi dal recuperare a favore del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), come previsto all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l'aiuto finanziario dell'Unione erogato per gli impegni pluriennali nel settore ortofrutticolo, ad esempio per le azioni ambientali, qualora un'interruzione nel 2024 per motivi collegati alle conseguenze dei gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 abbia impedito di conseguirne gli obiettivi a lungo termine.

(14) Inoltre, date le difficoltà impreviste che le organizzazioni di produttori nelle zone colpite incontrano a causa dei gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024, è opportuno concedere alla Spagna e alle organizzazioni di produttori interessate una certa flessibilità in relazione a determinati requisiti di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione ([5]), che continuano ad applicarsi ai programmi operativi attuati alle condizioni applicabili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 e all'articolo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione ([6]).

(15) A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, le domande di aiuto possono riguardare spese programmate ma non sostenute se le operazioni in questione non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo, per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione di produttori interessata, ma possono essere eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto, e se un contributo equivalente dell'organizzazione di produttori rimane nel fondo di esercizio. In considerazione dei gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024, è opportuno derogare all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del suddetto regolamento di esecuzione e stabilire che le domande di aiuto presentate entro il 15 febbraio 2025 possono riguardare spese per operazioni programmate per l'anno 2024 ma non eseguite entro il 31 dicembre 2024, se tali operazioni possono essere effettuate entro il 15 agosto 2025. Lo stesso termine dovrebbe applicarsi anche all'obbligo di fornire la prova dell'esecuzione delle spese programmate di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

(16) L'intera situazione provocata dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 costituisce un problema specifico ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che non può essere prontamente affrontato mediante misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 di tale regolamento. La situazione non è specificamente collegata a una particolare turbativa del mercato esistente o a una precisa minaccia di turbativa del mercato. Non è nemmeno collegata a misure destinate a combattere la diffusione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.

(17) Data la necessità di intervenire immediatamente e di adottare con urgenza misure volte ad attenuare i forti effetti negativi dei gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 sulle organizzazioni di produttori e sulle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Poiché l'articolo 221, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che le misure rimangano in vigore per un periodo non superiore a 12 mesi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi per 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore.

(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/892/oj).

([6]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione, del 1º dicembre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2532/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroghe temporanee al regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore ortofrutticolo

1. In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il limite di un terzo della spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi nell'ambito del programma operativo di cui alla medesima disposizione non si applica ai programmi operativi pagati o attuati nel 2025 in relazione alle zone identificate in Spagna come colpite dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024.

2. Il limite di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari al 70 % delle spese effettivamente sostenute negli anni 2024 e 2025 per i programmi operativi attuati da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori identificate dalla Spagna come colpite dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024.

Articolo 2

Deroghe temporanee al regolamento delegato (UE) 2017/891

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, nel 2025 un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori colpita dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori né di un'associazione di organizzazioni di produttori indipendentemente dal valore economico di tale attività rispetto al valore della sua produzione commercializzata.

2. In deroga all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, se nel 2024 e 2025 un prodotto si è deprezzato di almeno il 35 % a causa degli eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 e per motivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 100 % del valore della produzione commercializzata nei cinque precedenti periodi di riferimento di 12 mesi, esclusi i valori più bassi e più elevati.

3. In deroga all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/891, le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione, quali fissate nella strategia nazionale definita dalla Spagna a norma dell'articolo 27 di tale regolamento delegato, non si applicano ai programmi operativi attuati dalle organizzazioni di produttori o dalle associazioni di organizzazioni di produttori colpite dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024.

4. Nel 2025, gli obblighi imposti alla Spagna e alle organizzazioni di produttori per quanto riguarda la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891, non si applicano alla Spagna e alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori colpite dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024.

5. In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2017/891, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 sono autorizzate a modificare i loro programmi operativi al fine di aumentare o diminuire il fondo di esercizio inizialmente approvato senza l'autorizzazione preventiva della Spagna. La percentuale massima di aumento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), di tale regolamento delegato o qualsiasi altra percentuale fissata dalla Spagna non si applica a tali modifiche.

6. Nel 2025 non sono recuperati gli aiuti erogati per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma operativo, anche se le condizioni dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 non sono soddisfatte, a condizione che il programma operativo sia cessato in collegamento con i gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 e per motivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo.

7. In deroga all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli impegni pluriennali non è recuperato e rimborsato al FEAGA se gli obiettivi a lungo termine e i benefici attesi da tali impegni non possono essere realizzati perché la loro attuazione è stata interrotta nel 2024 a seguito dei gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre dello stesso anno.

8. Le organizzazioni di produttori dimostrano all'autorità competente della Spagna che le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 sono soddisfatte.

Articolo 3

Deroghe temporanee al regolamento delegato (UE) 2017/892

1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, il termine per l'esecuzione delle operazioni che non è stato possibile eseguire entro il 31 dicembre 2024 a causa dei gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 e che sono incluse come spese programmate nelle domande di aiuto presentate da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori è il 15 agosto 2025.

2. Se le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il termine per fornire la prova dell'esecuzione delle spese programmate di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 è il 15 agosto 2025.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 27 maggio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN